



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 88

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 10 maggio 2023

INDICE**Commissioni permanenti**4^a - Politiche dell'Unione europea:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria</i>	»	3

Commissioni e altri organismi bicameraliCommissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	9
---------------------------	-------------	---

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	29
---	-------------	----

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Ci-
vici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE;
Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE;
Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVi-
mento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP;
Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN);
Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 10 maggio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19

Presidenza del Vice Presidente
ZANETTIN

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria
50^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ZANETTIN

La seduta inizia alle ore 12,30.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà il benvenuto alla senatrice Cinzia Pellegrino, entrata a far parte della Commissione.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e collegato alla

manovra di finanza pubblica, che reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario prevista da dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo cui con legge dello Stato possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta forme e condizioni particolari di autonomia nelle 23 materie ivi richiamate.

L'articolo 1 indica le finalità della legge e i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nonché gli aspetti procedurali delle relative intese tra lo Stato e la Regione. L'attribuzione alle Regioni, di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni – LEP.

L'articolo 2 definisce il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione. L'atto d'iniziativa spetta alla Regione richiedente, ed è poi trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il quale avvia il negoziato con la Regione interessata.

L'articolo 3 disciplina la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP. Tale trasferimento può avvenire, in via generale, solo dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*.

L'articolo 5 reca i principi sull'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oggetto di conferimento. Tali risorse sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione e il finanziamento delle funzioni attribuite avviene attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale.

L'articolo 6 prevede che le funzioni trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, possano essere attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane dalla stessa Regione, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, insieme con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

L'articolo 7 riguarda la durata delle intese, che dovrà essere individuata dall'intesa stessa, comunque non superiore a dieci anni. Con le stesse modalità, le intese possono essere modificate. Ciascuna intesa può prevedere le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si in-

tende rinnovata, salva diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

L'articolo 8 contiene le clausole finanziarie e stabilisce che dall'applicazione della legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 prevede misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale. In particolare, stabilisce che, ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato, dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali.

L'articolo 10 reca le disposizioni transitorie e finali. Prevede che si prosegua l'iter degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione prima dell'entrata in vigore della legge. Con riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, si ribadisce l'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nel senso che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, anche le suddette Regioni a statuto speciale e Province autonome possono concludere intese per acquisire nuove competenze nelle materie indicate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È fatto infine salvo il potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) (n. COM(2023) 94 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, sulla riduzione dei costi di installazione delle reti ad altissima capacità, per dare conto della relazione del Governo trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Ricorda, in particolare, che la proposta è volta a sostituire, con lo strumento del regolamento, la direttiva 2014/61/UE (cosiddetta direttiva BCRD, Broadband Cost Reduction Directive) sulla riduzione dei costi di installazione delle reti ad altissima capacità, al fine di rafforzarne l'efficacia nel perseguire i nuovi e più ambiziosi obiettivi di connettività definiti nella Comunicazione sulla Bussola Digitale e nel Programma politico 2030 « Percorso verso il decennio digitale », i quali prevedono che, entro il 2030, tutte le famiglie europee siano coperte da una rete Gigabit e che tutte le aree popolate siano coperte da reti 5G.

A tal fine, la proposta pone rimedio all'eccessiva diversità tra le normative degli Stati membri, e talvolta anche all'interno del medesimo Stato membro, sull'installazione delle reti ad altissima capacità, con considerevoli margini di esclusioni o esenzioni, che crea ostacoli agli investimenti transfrontalieri e limita la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica.

Per questo motivo si propone un regolamento al posto della direttiva, con disposizioni volte a ottimizzare la distribuzione e il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti, per agevolare l'installazione delle reti ad altissima capacità, e a realizzare uno snellimento delle relative procedure amministrative, attraverso una loro maggiore semplificazione, coerenza e digitalizzazione.

Come preannunciato, sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, in cui si ritiene l'iniziativa coerente con l'interesse nazionale, in quanto tesa a facilitare la realizzazione delle infrastrutture di rete e il capillare dispiegamento della banda larga.

Tuttavia, secondo il Governo occorre considerare l'impatto a livello di costi e l'effettiva possibilità di implementazione delle misure previste, nelle tempistiche stabilite. Ciò alla luce, in particolare, dell'ampio novero di soggetti cui il regolamento è destinato a imporre obblighi di trasparenza e di accesso, inclusi operatori di settori diversi da quello delle comunicazioni elettroniche e, peraltro, in larga parte partecipati da pubbliche amministrazioni o enti statali. Si tratta in particolare degli « operatori di rete », come definiti all'articolo 2 della proposta, di reti fisiche di distribuzione di elettricità, gas, acqua, di fognature, di trattamento delle acque reflue, di sistemi di drenaggio, riscaldamento e di trasporto, nonché di proprietari di ogni « infrastruttura fisica » tra cui cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, tralicci, edifici pubblici e arredi stradali.

Occorre poi tenere conto degli ulteriori oneri che potrebbero derivare dalla necessità di assicurare protezione alla sicurezza e all'integrità della rete e alla riservatezza dei segreti tecnici e commerciali dei gestori di pubblici servizi.

Inoltre, la proposta è suscettibile di produrre un significativo impatto sulle modalità e le tempistiche di svolgimento dell'attività autorizzatoria degli enti locali, rispetto all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. A tale proposito, occorre sottolineare che la proposta prevede un termine di 15 giorni per valutare la completezza della do-

manda e che sono previste anche ipotesi di risarcimento del danno da ritardo amministrativo in caso di mancato rispetto dei termini prescritti.

Un certo onere deriverà poi dall'obbligo di realizzare un unico punto di accesso digitale nazionale, per l'esercizio online di tutti i diritti e obblighi previsti dal regolamento, nel quale integrare i servizi di più amministrazioni pubbliche, i cui costi non sono quantificati nella valutazione d'impatto del regolamento.

Infine, il Governo evidenzia che l'obbligo di introdurre misure di semplificazione – e in alcuni casi di liberalizzazione – per la realizzazione di opere edilizie, potrebbe comportare ripercussioni sulla tutela degli interessi pubblici quali la sicurezza, la salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente.

Per quanto riguarda la procedura europea dello scrutinio di sussidiarietà, la proposta è oggetto di esame da parte di altre 12 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, nessuna delle quali ha finora espresso criticità in merito ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati scadranno il prossimo 17 maggio, pur potendosi proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), in riferimento alle ripercussioni, evidenziate nella relazione del Governo, sulla tutela degli interessi pubblici quali la sicurezza, la salute pubblica e l'ambiente, ritiene essenziale che sia esplicitata anche la salvaguardia del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, rispetto a determinati obblighi relativi all'installazione delle reti di comunicazione elettronica. L'Italia, infatti, presenta una peculiarità, in tale ambito, rispetto agli altri Paesi dell'UE, per cui dovrebbe essere prevista un'eccezione per i beni culturali e una maggiore chiarezza sull'individuazione ed esclusione degli stessi.

Il relatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) conviene su questa esigenza, riservandosi di svolgere un ulteriore approfondimento.

Ritiene, inoltre, di approfondire anche il tema dei termini temporali stabiliti dalla proposta di regolamento, relativi alle procedure amministrative di autorizzazione.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) si dichiara d'accordo sulla previsione di salvaguardie a tutela del patrimonio culturale e archeologico, ricordando tuttavia che spesso l'Italia si è trovata bloccata o rallentata per il motivo opposto, con eccessivi vincoli autorizzatori e con tempi eccessivamente lunghi.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) osserva come l'eccezione per i beni culturali sia meritevole di approfondimento nel prosieguo dell'esame. Ritiene anche importante porre attenzione alla compatibilità economico finanziaria di tutti gli adempimenti previsti dalla proposta,

considerato che si tratta di un regolamento e quindi direttamente applicabile negli Stati membri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 10 maggio 2023

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza della Presidente
FLORIDIA

Interviene il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), dottor Giacomo Lasorella, accompagnato dal capo di gabinetto, dottor Giorgio Giovannetti, e dal direttore della direzione servizi media, dottor Giorgio Greppi.

La seduta inizia alle ore 16.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)
(Svolgimento)

La PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Giacomo Lasorella, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Come convenuto nella riunione del 20 aprile scorso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'audizione è stata convocata in primo luogo per raccogliere elementi conoscitivi e valutazioni utili ai fini dell'iter di approvazione del prossimo contratto di servizio tra il Ministero competente e la Rai, in merito al quale l'Autorità ha adottato la delibera n. 266/22/CONS contenente le linee guida.

Inoltre, l'audizione odierna costituirà una preziosa occasione per condividere, in spirito di leale collaborazione istituzionale con la Commissione, una panoramica complessiva sulle tematiche all'attenzione della stessa Autorità.

Il presidente Lasorella è accompagnato dal capo di gabinetto, dottor Giorgio Giovannetti e dal direttore della direzione servizi *media*, dottor Giorgio Greppi.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola al presidente Lasorella per la sua esposizione introduttiva, alla quale seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

Il presidente LASORELLA svolge una relazione introduttiva.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni la PRESIDENTE, i senatori BERGESIO e ROSSO, il deputato LUPI, il senatore NICITA, i deputati CAROTENUTO, FILINI e SBARDELLA, il senatore GASPARRI, il deputato GRAZIANO.

Interviene in replica il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, LASORELLA.

La PRESIDENTE ringrazia il presidente Lasorella e dichiara conclusa la procedura informativa.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Molise indette per i giorni 25 e 26 giugno 2023 »

(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE informa che il testo della proposta di delibera sulla campagna elettorale (allegata al resoconto) relativa alle elezioni nella regione Molise – che avranno luogo il 25 e 26 giugno 2023 – è stato predisposto in conformità alla prassi e all'esperienza applicativa pregresse e le precedenti deliberazioni.

La deputata MONTARULI sottolinea l'esigenza di una ulteriore riflessione sul testo in esame, preannunciando la possibilità di presentare un emendamento.

Il senatore BERGESIO si associa alla richiesta di rinviare ad una prossima seduta l'approvazione dello schema di delibera.

Il deputato GRAZIANO invita a considerare i tempi legati all'apertura della campagna elettorale nella regione Molise in modo che siano compatibili con l'approvazione dello schema in esame.

Il senatore NICITA rileva che lo schema di delibera che la Commissione è chiamata ad adottare esige una previa intesa con l'Agcom.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti entro le ore 16 di martedì 16 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti n. 1/13 e n. 2/39 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 17,15.

ALLEGATO

SCHEMA DI DELIBERA RECANTE « DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE MOLISE INDETTE PER I GIORNI 25 E 26 GIUGNO 2023 »

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessi che:

con decreto del Presidente della Giunta regionale del Molise n. 11 del 20 febbraio 2023, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise – edizione straordinaria – n. 7 del 21 febbraio 2023, sono stati convocati per i giorni 25 e 26 giugno 2023 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Molise;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 4 del testo unico per la fornitura di servizi di *media* audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

c) l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche;

d) l'articolo 1, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »;

g) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale »;

h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario »;

i) la legge regionale del Molise 5 dicembre 2017, n. 20, e successive modificazioni, recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale »;

j) lo Statuto della Regione Molise, approvato con legge statutaria regionale n. 10 del 18 aprile 2014;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera j), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

vista la legge 27 gennaio 2023, n. 7, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre, 2022, n. 190, recante « Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Molise fissata per la data di cui in premessa e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della testata giornalistica regionale.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornaliste e giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è am-

messa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici;

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Articolo 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Molise trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana suc-

cessiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Articolo 4 (Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in ma-

niera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati in-trasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on-line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on-line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

Articolo 6

(Tribune elettorali)

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all’articolo 12 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell’ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all’elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Molise. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell’equilibrata rappresentanza di genere.

2. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

3. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 9

(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 10

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Articolo 11

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, in particolare nel periodo successivo alla presentazione delle liste, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine della presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 12

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 13

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato)

1. Il Consiglio d'amministrazione e l'Amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(DAL N. 1/13 AL N. 2/39)**

BERGESIO, BISA, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Per sapere – premesso che,

durante la trasmissione Blob in onda lo scorso 6 aprile su Rai Tre nel corso di almeno due occasioni (al minuto 1.40 e al minuto 11.37) il senatore Silvio Berlusconi, ricoverato in gravi condizioni di salute, è stato oggetto di allusioni volgari e del tutto gratuite.

Il programma si fonda su una aggregazione in apparenza casuale di materiale televisivo risultato della scelta e del riordino intenzionale di frammenti di televisione e di cinema presenti e passati che costruisce significati secondi sfruttando le analogie o le contraddizioni tra le singole immagini.

La satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica, come nel caso di vignette o caricature, consistenti nella consapevole e accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone raffigurate.

L'autore, dunque, può invocare l'esercizio del proprio diritto di creazione artistica solo se la sua libertà artistica non si traduca in una gratuita denigrazione del prossimo e conseguentemente nella lesione dell'altrui dignità.

L'articolo 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, dispone che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

La vicenda appena riportata si pone, peraltro, in netto contrasto con quanto previsto dal Contratto di servizio 2018-2022, nello specifico, l'articolo 6 del citato Contratto stabilisce chiaramente che « *la Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza (...) e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel ri-*

spetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale ».

La Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto da parte degli operatori del servizio pubblico delle regole deontologiche, tanto più in un ambito così delicato quale è quello dell'informazione dei cittadini, se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone.

Alla Società concessionaria si chiede di sapere:

– se i vertici dell'Azienda pubblica ritengano che il servizio citato in premessa sia da considerarsi come una espressione del servizio pubblico Rai, o non debba piuttosto essere qualificato come lesivo dell'onore di un Parlamentare della Repubblica che tra l'altro come esposto in premessa si trova ora ricoverato in grave situazione di salute;

– quali iniziative tempestive intendano adottare al fine di garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte degli operatori del servizio pubblico così come previsto dall'articolo 6 del Contratto di servizio 2018-2022.

(1/13)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.*

In premessa è opportuno evidenziare che è nella tradizione del programma « Blob » lavorare sull'accostamento di immagini e brani televisivi e non solo, al fine di ricostruire come flusso ciò che si deposita nell'immaginario televisivo a proposito di fatti e personaggi del contemporaneo senza voler mancare di rispetto a nessuno.

In merito alla puntata del 6 aprile u.s., si fa presente che Blob ha soltanto raccolto alcuni momenti dei collegamenti in diretta e delle trasmissioni che si stavano occupando del ricovero del Sen. Silvio Berlusconi, tema principale della giornata del 5 aprile scorso. Quanto agli accostamenti: il primo al minuto 1.40, segue la considerazione del cronista del Tg2 « siamo a via Olgettina che entrò nelle cronache italiane », ed è lo spot pubblicitario di un'assicurazione in onda quel giorno, mostra un'anziana coppia che entra in una festa « diabolica » e richiama « Eyes wide shut » il film di Kubrick del quale è una parodia.

Quanto alla sequenza al minuto 11.40, non ci sono accostamenti, ma si tratta della sigla di coda del programma per la quale è stata scelta, in considerazione della giornata, una sequenza di « Loro », il film del premio Oscar Paolo Sorrentino su Berlusconi. Il video mostra un gruppo di ballerine che fa una coreografia su « Meno male che Silvio c'è », una canzone ben presente nell'immaginario italiano al quale viene tributato un omaggio, quello del cinema e di un premio Oscar.

In tale quadro emerge che Blob abbia assolto al ruolo di trasmissione del servizio pubblico che racconta la televisione nel suo essere ri-

specchiamento del Paese e dei suoi protagonisti ma anche delle sue iperboli narrative come il linguaggio pubblicitario e la cronaca quotidiana.

CANDIANI, BERGESIO, BISA, MACCANTI, MINASI, MURELLI. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Per sapere – premesso che

« Ballando con le Stelle » è una gara di ballo, trasmessa da Raiuno, ad eliminazione in cui 13 concorrenti/celebrità che non abbiano mai praticato la danza a livello professionale accoppiate con altrettanti campioni di danze latino-americane, *standard* e caraibiche.

Secondo quanto riportato dal Regolamento del programma le esibizioni erano sottoposte al gradimento e alla votazione del pubblico da casa collegandosi agli account ufficiali del programma implementati rispettivamente sulle piattaforme Instagram, Facebook e Twitter e della giuria presente in studio. All'esito di tutte le procedure di votazione si formavano due distinte classifiche provvisorie: la classifica popolare provvisoria relativa al voto del pubblico da casa e la classifica Tecnica provvisoria relativa al voto della giuria presente in studio.

A questo punto ad ogni coppia di ciascuna classifica veniva assegnato il punteggio tecnico e si addiveniva alla classifica finale.

Al termine dell'ultima edizione del programma, il Codacons e della Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi chiedevano di poter conoscere i risultati delle votazioni arrivati da parte del pubblico via *social*, determinanti per la vittoria del programma.

A seguito del diniego opposto dalla Concessionaria le due associazioni si rivolgevano alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del consiglio che ritenuto legittimo il ricorso presentato lo accoglieva « poiché la documentazione richiesta rientra nell'alveo delle finalità statutarie delle stesse associazioni, in relazione agli interessi dei consumatori che le stesse rappresentano. Ciò al fine di garantire l'avvenuto rispetto della trasparenza e regolarità delle operazioni di voto, anche in relazione alle disposizioni dell'Agcom sul televoto, richiamate dalle ricorrenti ».

A quanto si apprende con nota dell'ufficio legale del 12 aprile u.s. la Rai ribadiva il diniego in quanto non ravvisava un automatico interesse diretto dell'associazione dei consumatori alla richiesta di accesso agli atti.

A parere degli interroganti negando di rendere pubblici i dati sul televoto, la Rai alimenta sospetti e dubbi dei cittadini circa possibili irregolarità o anomalie nel corso del programma, affermando addirittura che trattandosi di un semplice programma televisivo, i cittadini che finanziano l'azienda attraverso il canone non hanno alcun interesse e diritto alla trasparenza.

Nelle manifestazioni a maggiore rilevanza mediatica, nella maggior parte dei casi, per i vincitori della competizione a cui è abbinato il televoto, sono in palio somme di denaro e contratti di varia natura (pubblicitari, discografici etc.) e che, pertanto, procedere alla rettifica o al-

l'annullamento di una graduatoria, in caso di anomalie o irregolarità nelle procedure di voto, comporta rilevanti conseguenze giuridiche di natura civile e penale.

Quali iniziative tempestive intendono adottare i vertici Rai ai fini dell'ostensione della documentazione inerente il voto tramite *social* come richiesto anche dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio.

(2/39)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.*

In premessa è opportuno evidenziare che la Rai, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, ispira incessantemente la propria azione ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività, nel rispetto della normativa vigente applicabile e nel quadro dei diritti e delle libertà costituzionali. Tale modus operandi si manifesta anche nelle modalità di tutela dei telespettatori, verso i quali Rai ha una speciale attenzione e garantisce assoluta correttezza d'operato.

Ne costituisce riprova il caso concreto.

Le votazioni effettuate dal pubblico per il programma « Ballando con le Stelle », non avvengono attraverso il televoto a pagamento, ma con votazioni sulle piattaforme social. « Ballando con le Stelle », infatti, è stato il primo programma Rai a richiedere l'abolizione del televoto, anche per eliminare qualsiasi impatto economico sui telespettatori. Inoltre, la trasmissione non prevede premi in denaro, né tantomeno contratti pubblicitari. Le votazioni gratuitamente effettuate attraverso le piattaforme social nel contesto del programma « Ballando con le stelle » non costituiscono un « televoto » (non essendo a pagamento) e non sono soggette alle regole in materia di televoto. Nel merito della richiesta occorre precisare che, prima ancora della presentazione dell'istanza di accesso, la Rai ha autonomamente pubblicato, per tutte le puntate del programma, i dati relativi ai voti raccolti attraverso i social network. È possibile verificare direttamente la pubblicazione effettuata visionando il link: <https://www.rai.ft/regolamenti/news/2019/03/Ballando-con-le-stelle-1320fa0c-9926-48be-b93e-71ff6ba89b3c.html> nel quale sono presenti e tuttora visibili i dati delle votazioni social (in termini assoluti e percentuali), nonché la classifica combinata di detti voti con quelli espressi dalla giuria tecnica.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 10 maggio 2023

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare InCE:

Plenaria *Pag.* 31

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa
Centro Europea (InCE)

Mercoledì 10 maggio 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
Salvatore CAIATA

La seduta inizia alle ore 15,40.

Incontro con l'Ambasciatore della Repubblica di Moldova, Anatolie URECHEANU.

Salvatore CAIATA, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'incontro, finalizzato ad avviare un dialogo con gli ambasciatori degli Stati membri dell'InCE, iniziando proprio dalla Repubblica di Moldova, che detiene il turno di Presidenza dell'InCE e che ne ospiterà la riunione della Commissione parlamentare dal 22 al 23 maggio prossimo a Chişinău.

Anatolie URECHEANU, *Ambasciatore della Repubblica di Moldova*, svolge una relazione sulla situazione attuale del proprio Paese.

Intervengono i deputati Roberto PELLA e Isabella DE MONTE ed il senatore Francesco GIACOBBE, che pongono anche alcuni quesiti.

Anatolie URECHEANU, *Ambasciatore della Repubblica di Moldova*, fornisce ulteriori precisazioni.

Salvatore CAIATA, *presidente*, ringrazia i partecipanti e comunica il prossimo calendario dei lavori, nonché la ripartizione dei componenti della delegazione tra le Commissioni InCE. Quindi, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,50.

